

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3027

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAMPA, BUZZI, BERTÈ, GAGLIARDI, PATRINI, TITOMANLIO VITTORIA,
LEONE RAFFAELE, BIANCHI GERARDO, BALDELLI, MALFATTI, FORLANI,
SAVIO EMANUELA, REALE GIUSEPPE, COCCO MARIA**

Presentata il 19 maggio 1961

Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di presentare ha lo scopo di disciplinare organicamente le norme riguardanti i diritti e i doveri del personale non di ruolo della scuola elementare, così come è stato già disposto in favore del personale non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria con la legge 19 marzo 1955, n. 160.

Attualmente il rapporto d'impiego dell'insegnante non di ruolo della scuola elementare è regolato da alcune norme legislative e da varie disposizioni ministeriali, le quali non soddisfano pienamente alle necessarie garanzie di certezza giuridica e di funzionalità che sono, rispettivamente, un diritto del docente ed un'esigenza della scuola.

Infatti la mancanza di norme precise ed organiche dà luogo a controversie che spesso si traducono in un danno economico per il personale non di ruolo ed in un aggravamento di lavoro per i funzionari responsabili degli uffici, i quali devono fare ricorso a tutta la loro consumata esperienza per poter risolvere le delicate situazioni che spesso vengono a crearsi, tenendo presente quanto disposto per altre categorie.

La presente proposta, stabilendo nuove norme di stato giuridico e perfezionando

quelle relative al trattamento economico, mira non solo ad ovviare agli inconvenienti lamentati ma anche ad assicurare, per un verso, all'Amministrazione ed al personale non di ruolo condizioni giuridiche più organiche e più certe per il reciproco riconoscimento dei diritti-doveri che il rapporto di impiego comporta; ed a garantire, per altro verso alla Scuola e più sicure possibilità funzionali ed al Corpo docente una maggiore dignità attraverso il miglioramento delle condizioni economiche e previdenziali.

Il titolo I riguarda i posti che possono essere coperti temporaneamente, la qualifica del personale non di ruolo, la durata della nomina e l'autorità scolastica che la conferisce.

Agli insegnanti non di ruolo viene affidato l'insegnamento nelle scuole elementari statali per posti che risultino privi di titolare all'inizio dell'anno scolastico o che si presume rimangano tali per tutta la durata dell'anno o per breve durata, sempre che alla copertura di tali posti non si possa provvedere con insegnanti del ruolo in soprannumero (articolo 1).

Secondo la durata della nomina gli insegnanti di cui sopra si distinguono in incaricati e supplenti.

La durata della nomina ad incarico è prevista a tempo indeterminato, quella della nomina a supplenze è limitata a brevi periodi di assenza dell'insegnante titolare (articolo 2).

I motivi che suggeriscono l'introduzione nell'attuale sistema legislativo della nomina a tempo indeterminato per il conferimento degli incarichi, sono da ricercarsi nella necessità di garantire con un nuovo procedimento di scelta (precedenza a chi ha superato le prove d'esami in un concorso magistrale) la continuità del servizio prestato in tale qualifica dall'insegnante non di ruolo, continuità che assicura, fra l'altro un più regolare funzionamento della scuola. Infatti la vigente regolamentazione del conferimento degli incarichi, rimessa in gran parte alle annuali ordinanze ministeriali, comporta notevoli inconvenienti, tra i quali quello del ritardo della nomina, con la conseguente soluzione di continuità del servizio; diversi danni non indifferenti, anche di carattere economico; manifestazioni di malcontento delle famiglie per il ritardo dell'inizio effettivo delle lezioni e per i continui cambiamenti degli insegnanti, ecc.

La nomina ad incaricato è conferita dal provveditore agli studi, quella a supplente è disposta dal direttore didattico, secondo l'ordine di graduatoria di circolo (articolo 3).

Al conferimento degli incarichi è preposta una commissione, i cui componenti sono nominati dal provveditore agli studi. Tale commissione compila una graduatoria, nella quale sono iscritti dapprima gli approvati in concorsi magistrali a posti di ruolo normale o soprannumerario e quindi i non approvati (articoli 4, 5, 6, 7 e 8).

Con l'articolo 10 si vuole invece che la nomina a tempo indeterminato non pregiudichi l'osservanza di alcune norme di stato giuridico del personale di ruolo. Infatti gli effetti della nomina stessa ad *incaricato* cessano quando il posto è conferito, per diritti di nomina e di trasferimento, ad insegnanti di ruolo, sempreché non sia possibile assegnare l'insegnante incaricato ad altro posto disponibile nella stessa scuola od in altra scuola della stessa provincia.

* * *

Il titolo II prevede una migliore disciplina ed il riconoscimento giuridico di alcuni interessi legittimi, già riconosciuti agli insegnanti non di ruolo, quali i congedi.

Infatti in materia si propone un notevole miglioramento rispetto alle disposizioni

vigenti. Gli insegnanti incaricati, nel primo anno di servizio, godono di un congedo retribuito della durata di 10 giorni per motivi di famiglia e di 20 giorni per motivi di salute. La durata di tali congedi, retribuiti, è elevata rispettivamente a 15 e a 30 giorni per coloro che si trovano nel secondo anno di insegnamento o nei successivi.

Agli insegnanti supplenti è concesso invece un congedo retribuito di 10 giorni per motivi di famiglia e di 15 giorni per motivi di salute, alla condizione che si trovino in servizio da almeno tre mesi. Nulla è innovato per quanto concerne la concessione di congedi particolari e la conservazione del posto (articoli 13, 14, 15, 16).

* * *

Il titolo III riguarda il trattamento economico ed il riconoscimento di alcuni diritti minori.

Il trattamento economico che compete all'insegnante incaricato è quello corrispondente al coefficiente iniziale della carriera del personale di ruolo. Sono previsti inoltre aumenti biennali in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento sulla retribuzione iniziale (articolo 17 e 18). Per il riconoscimento del servizio utile ai fini degli scatti biennali si è fissata la decorrenza 1° ottobre 1956 in quanto il nuovo criterio introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ha avuto applicazione dal 1° luglio 1956.

All'insegnante supplente spetta lo stesso trattamento di cui sopra, sempreché i servizi di supplenza prestati nel corso dell'intero anno scolastico abbiano una durata complessiva non inferiore a cinque mesi (articolo 19).

L'insegnante incaricato o supplente ha diritto a fruire inoltre della concessione ferroviaria durante il periodo in cui è in attività di servizio (articolo 20).

* * *

Gli articoli che fanno parte del titolo IV, statuiscono, per la prima volta, il diritto degli insegnanti non di ruolo al trattamento di quiescenza.

Agli insegnanti incaricati infatti compete un trattamento di quiescenza nei casi e nelle condizioni previste per gli insegnanti di ruolo. A coloro che non abbiano diritto al trattamento di quiescenza, viene corrisposta un'indennità di licenziamento com-

misurata ad una mensilità dello stipendio percepito per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a 6 mesi. Le ritenute per il trattamento di quiescenza e di previdenza sono pari a quelle stabilite per il personale di ruolo (articoli 21 22, 23 e 24).

L'introduzione di un nuovo criterio di scelta del personale non di ruolo, basato essenzialmente sulla valorizzazione dei risultati conseguiti nei concorsi, non può non comportare come immediata conseguenza l'approvazione di una norma transitoria che tenga conto di alcune particolari situazioni, del tutto degne di considerazione, in cui sono venuti a trovarsi certi gruppi di insegnanti non di ruolo. Pur essendo stati regolarmente banditi concorsi dal 1947 in poi, non si è potuto evitare, infatti, o per insufficienza dell'aliquota dei posti fissati dalla legge 27 novembre 1954, n. 1170 (istitutiva del ruolo in soprannumero) o per altri motivi, il formarsi di gruppi di insegnanti non di ruolo in possesso di requisiti diversi (approvazione nelle prove di concorso, limiti di età superati e conseguente impossibilità di partecipare ai concorsi, posizione degli insegnanti ex combattenti ed assimilati). Sul piano dell'equità e dell'umanità — oltretutto nell'interesse della Scuola che potrà in tale modo contare sulla notevole esperienza e sulla provata dedizione di insegnanti che per lunghi anni hanno dato la loro attività qualitativamente valutata dalla Autorità scolastiche competenti — non è possibile intro-

durare un nuovo sistema di conferimento dell'incarico senza offrire contemporaneamente a tali gruppi un'ulteriore possibilità di ottenere in un concorso loro riservato, se non l'immissione in ruolo, almeno il conseguimento di quel titolo — l'approvazione — che secondo la presente proposta di legge risulta determinante per ottenere un incarico o una supplenza nelle scuole elementari.

L'articolo 26 pertanto autorizza il Ministro della Pubblica Istruzione a bandire un concorso speciale per titoli ed esami per un contingente di posti pari al 50 per cento di quelli che secondo le norme vigenti risulteranno disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

L'articolo 27 indica i gruppi di insegnanti che hanno titolo a partecipare al concorso l'articolo 28 fissa il tipo di esame del concorso speciale.

L'articolo 29, infine, prevede l'entrata in vigore degli articoli facenti parte del titolo I solo dopo l'espletamento del concorso di cui agli articoli 26-27.

La breve illustrazione della presente proposta di legge e dei particolari motivi di ordine giuridico, sociale e morale che ne sono a fondamento, dovrebbe essere sufficiente a sottolinearne gli aspetti positivi e la particolare urgenza.

Anche per questo vogliamo nutrire la più viva fiducia che gli onorevoli colleghi ne favoriranno la più sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ART. 1.

(Posti da conferire con incarico).

L'insegnamento nei posti della scuola elementare che siano comunque vacanti per tutta la durata dell'anno scolastico o per breve durata è affidato agli insegnanti elementari non di ruolo, sempre che alla loro copertura temporanea non si possa provvedere con insegnanti del ruolo in soprannumero ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

ART. 2.

(Qualifica e durata della nomina).

Gli insegnanti non di ruolo nominati per coprire i posti di cui al precedente articolo, si distinguono, secondo la durata della nomina in insegnanti incaricati e insegnanti supplenti.

L'incarico è conferito a tempo indeterminato; la supplenza ha durata limitata a brevi periodi dell'anno scolastico.

L'insegnante non di ruolo può presentare domanda per il conferimento dell'incarico in una sola provincia e domanda di supplenza in non più di tre circoli comprendenti comuni della stessa provincia.

ART. 3.

(Autorità preposte al conferimento degli incarichi e delle supplenze).

Gli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato sono conferiti, non oltre il 1° febbraio, dal provveditore agli studi in base a graduatorie provinciali. Le nomine disposte dal provveditore agli studi vengono pubblicate all'albo del Provveditorato.

Le nomine a supplente sono conferite dal direttore didattico osservando l'ordine di graduatoria di circolo. Le graduatorie di circolo e le nomine a supplente sono pubblicate all'albo della direzione didattica.

La nomina a supplente può essere revocata in qualsiasi momento, anche in relazione al caso in cui si renda disponibile un insegnante del ruolo in soprannumero, il quale, all'atto del conferimento della supplenza, prestava servizio nell'ambito dello stesso circolo.

Nel conferire le nomine, il provveditore agli studi o il direttore didattico deve tener conto delle riserve e delle precedenzae previste dalle norme vigenti.

Avverso il provvedimento di nomina è ammesso ricorso gerarchico.

ART. 4.

(Compilazione delle graduatorie).

La graduatoria provinciale è compilata iscrivendo gli aspiranti nel seguente ordine:

a) insegnanti che hanno ottenuto nelle prove di esame, in un concorso magistrale a posti di ruolo normale o del ruolo in soprannumero, una votazione in ciascuna prova non inferiore a sei decimi;

b) insegnanti in possesso della sola abilitazione.

L'iscrizione degli insegnanti di cui alla lettera a) è disposta in base al punteggio complessivo derivante dalla somma del miglior risultato conseguito nelle prove d'esame in un concorso magistrale e dalla valutazione dei titoli presentati; quella degli insegnanti di cui alla lettera b), secondo il punteggio assegnato in base alla valutazione dei titoli.

Il servizio prestato per non meno di 5 mesi è considerato come un anno intero agli effetti della qualifica e della valutazione dell'anno scolastico.

Per la valutazione dei titoli è assegnabile un massimo di 50 punti. Le modalità di ripartizione sono stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Le graduatorie di circolo sono compilate dal direttore didattico osservando l'ordine di cui alle lettere a) e b) e tenendo conto del punteggio conseguito nella graduatoria provinciale.

ART. 5.

(Esclusione dalle graduatorie).

Non può essere conferito l'incarico o la supplenza agli aspiranti che all'inizio dell'anno scolastico abbiano un'età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria coloro che non risultino in possesso del requisito della residenza, all'atto della presentazione della domanda e degli altri requisiti previsti dalle norme in vigore o che, nell'ultimo biennio, abbiano dato cattiva prova sia didattica che disciplinare.

ART. 6.

(Composizione della Commissione preposta al conferimento degli incarichi).

La formazione della graduatoria provinciale è predisposta da un'apposita Commissione nominata dal provveditore agli studi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1953, n. 41, e composta del provveditore agli studi che la presiede o in sua vece di un vice provveditore, di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di due insegnanti di ruolo.

La nomina del direttore didattico e dei due insegnanti viene disposta dal provveditore agli studi sulla base delle designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali che hanno rappresentanza in seno al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

In caso di rinuncia o di trasferimento dei componenti della commissione, il provveditore agli studi procede con le medesime modalità all'integrazione della stessa.

La Commissione dura in carica tre anni.

Tutti i commissari devono aver residenza nel comune capoluogo di provincia.

Non possono far parte della Commissione coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al quarto grado di maestri che abbiano presentata domanda di incarico o supplenza.

ART. 7.

(Compiti della Commissione).

Alla Commissione di cui al precedente articolo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esame dei titoli, attribuzione a ciascun aspirante dei punti spettantigli e riconoscimento di eventuali diritti di precedenza o di preferenza;

b) esame delle osservazioni scritte in carta libera fatte dall'aspirante nel caso che la scheda allegata alla domanda sia stata sfavorevolmente modificata;

c) compilazione della graduatoria secondo i criteri di cui all'articolo 4;

d) parere sui ricorsi in prima istanza contro la graduatoria, contro il conferimento dell'incarico e contro la decadenza per scarso rendimento e per sanzioni disciplinari.

ART. 8.

(Aggiornamento delle graduatorie).

Le graduatorie provinciali e di circolo sono modificate ogni anno o per la presentazione di nuovi titoli da parte degli iscritti o

per la presentazione di domande da parte di nuovi aspiranti.

Qualora nel proprio circolo la graduatoria degli aspiranti si sia esaurita, il direttore s'avvale della graduatoria di un circolo vicino, in cui si trovano aspiranti in attesa della nomina e sempre nell'ordine determinato dalla graduatoria medesima. In mancanza, il direttore nomina insegnanti abilitati non iscritti nella graduatoria.

Delle nomine disposte a norma del precedente comma, il direttore dà immediata comunicazione al provveditore agli studi e all'ispettore scolastico e ne dispone la pubblicazione all'albo della direzione didattica.

ART. 9.

(Assegnazione dei posti).

Nel conferimento degli incarichi e delle supplenze ai posti maschili sono assegnati i maestri, ai posti femminili le maestre, ai posti misti gli uni e le altre.

ART. 10.

(Decadenza dalla nomina).

Gli effetti giuridici della nomina cessano nei seguenti casi:

a) rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento e per sanzioni disciplinari;

b) conferimento del posto occupato dall'insegnante non di ruolo ad un insegnante di ruolo per diritti di nomina o di trasferimento;

c) modifica delle graduatorie per aggiornamento.

Il licenziamento nei casi di cui alle lettere b) e c) è disposto dal provveditore agli studi in ordine inverso a quello seguito nella nomina, sempreché non sia possibile assegnare l'insegnante incaricato ad altro posto disponibile nella stessa scuola o in altra scuola della stessa provincia.

ART. 11.

(Ricorso e definitività dei provvedimenti in materia di incarichi e supplenze).

I provvedimenti adottati dal Ministro per la pubblica istruzione sui ricorsi degli interessati alle nomine a tempo indeterminato e le decisioni degli ispettori scolastici in ordine al conferimento delle supplenze hanno carattere definitivo.

ART. 12.

(Scuole speciali).

Il Ministro per la pubblica istruzione, mediante ordinanza, fissa le modalità per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole speciali, in quelle delle zone alloggiate e nelle scuole carcerarie.

TITOLO II.

ART. 13.

(Congedi per insegnanti incaricati).

Agli insegnanti incaricati può essere concesso nel primo anno di servizio di insegnamento un congedo retribuito, della durata di 10 giorni per motivi di famiglia e di 20 giorni per motivi di salute.

Agli insegnanti incaricati che si trovano nel secondo anno di insegnamento o nei successivi, può essere concesso un congedo retribuito, della durata di 15 giorni per motivi di famiglia e di 30 giorni per motivi di salute.

L'assenza dalla scuola per malattia deve essere comunicata immediatamente al direttore ed è considerata come periodo di congedo; se essa si prolunga per oltre 3 giorni, l'insegnante è tenuto ad esibire un certificato medico.

ART. 14.

(Congedi per supplenti).

Agli insegnanti supplenti può essere concesso un congedo retribuito della durata massima di 10 giorni per motivi di famiglia e di 15 giorni per motivi di salute, sempreché si trovino in servizio da almeno 3 mesi e sia stata loro conferita una supplenza, di durata superiore ai 3 mesi.

ART. 15.

(Autorità che dispone i congedi).

I congedi per motivi di famiglia e di salute sono concessi agli insegnanti incaricati e supplenti dal direttore didattico che ne dà notizia all'ispettore della circoscrizione e al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi o l'ispettore può disporre l'accertamento mediante visite fiscali.

ART. 16.

(Durata e validità del congedo).

La durata del congedo viene calcolata dal giorno in cui l'insegnante resta assente fino al giorno precedente a quello in cui l'in-

segnante riprende servizio, includendovi anche gli eventuali giorni di vacanze.

Gli insegnanti incaricati o supplenti, che non riprendono servizio dopo aver raggiunto il termine massimo della durata prevista dai precedenti articoli, vengono dichiarati dimissionari d'ufficio.

I periodi di congedo, a qualsiasi titolo concessi e retribuiti, sono considerati a tutti gli effetti, come servizi d'insegnamento.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alla concessione di congedi particolari e alla conservazione del posto previste dalle vigenti disposizioni.

TITOLO III.

ART. 17.

(Trattamento economico degli insegnanti incaricati).

Agli insegnanti incaricati delle scuole elementari dello Stato spetta uno stipendio annuo lordo corrispondente al coefficiente iniziale attribuito all'insegnante con qualifica di straordinario, ripartito in dodicesimi; spettano altresì tutti gli altri assegni o indennità previsti dalle norme vigenti.

La retribuzione e gli assegni sono corrisposti a decorrere dal giorno in cui detti insegnanti assumono effettivo servizio.

In caso di rientro del titolare dopo le operazioni di scrutinio o di esame della sessione estiva o nel caso di occupazione del posto da parte di altri insegnanti per diritto di nomina o di trasferimento, la retribuzione ha luogo fino al termine dell'anno scolastico, compresa la sessione autunnale sempreché l'insegnante non di ruolo abbia avuto la nomina con decorrenza non posteriore al 1° febbraio.

ART. 18.

(Scatti biennali).

Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di insegnamento.

Gli aumenti periodici decorrono dal giorno successivo al compimento del biennio di servizio.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è utile l'insegnamento impartito a decorrere dal 1° ottobre 1956.

ART. 19.

(Trattamento economico degli insegnanti supplenti).

Agli insegnanti supplenti spetta uno stipendio annuo lordo corrispondente al coefficiente iniziale attribuito all'insegnante con qualifica di straordinario, ripartito in dodicesimi; spettano altresì tutti gli altri assegni o indennità previsti dalle norme vigenti.

La retribuzione e gli assegni di cui sopra sono corrisposti a decorrere dal giorno in cui detti insegnanti assumono effettivo servizio.

L'insegnante non di ruolo che abbia prestato servizio come supplente per una durata complessiva di 5 mesi ed abbia partecipato alle operazioni di scrutinio e di esami della sessione estiva, ha diritto al pagamento dello stipendio e delle altre competenze fino al termine dell'anno scolastico, compresa la sessione autunnale.

L'insegnante non di ruolo che abbia prestato servizio come supplente per meno di 5 mesi e partecipa alle operazioni di scrutinio e di esami della sessione estiva o autunnale ha diritto di percepire per il mese durante il quale si svolgono le operazioni di scrutini e di esami l'intero trattamento economico.

ART. 20.

(Libretto ferroviario).

Ogni insegnante incaricato o supplente ha diritto a fruire della concessione ferroviaria durante il periodo in cui è in attività di servizio.

Le modalità della concessione verranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i ministri del tesoro e dei trasporti.

TITOLO IV.

ART. 21.

(Trattamento di quiescenza).

Agli insegnanti incaricati o supplenti è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza nei casi e alle condizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.

Ha ugualmente diritto al trattamento di quiescenza l'insegnante incaricato o supplente che non abbia raggiunto i 65 anni di età e che venga dispensato per motivi a lui non imputabili o non sia più in grado di inse-

gnare per inabilità fisica, sempreché abbia prestato servizio per non meno di 15 anni.

Ai fini del trattamento di quiescenza si considerano utili tutti i servizi prestati qualora gli stessi siano riscattati.

Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo.

Ai fini del trattamento di previdenza si considerano utili soltanto i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961.

Nulla è innovato per quanto concerne il riconoscimento del servizio prestato prima dell'entrata in vigore della presente legge, dal personale incaricato o supplente della scuola elementare iscritto al Monte Pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942.

I decreti di collocamento in quiescenza degli insegnanti elementari non di ruolo sono emessi dal provveditore agli studi.

Il personale insegnante di cui al primo comma è assoggettato, dal 1° ottobre 1961, alle ritenute in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

ART. 22.

L'insegnante incaricato o supplente collocato in pensione ai sensi del precedente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. All'insegnante incaricato o supplente riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

ART. 23.

All'insegnante incaricato o supplente che non abbia più diritto alla nomina per raggiunti limiti di età e che non abbia diritto al trattamento di quiescenza, viene corrisposta una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito e per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a 6 mesi.

Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e ai genitori a carico.

ART. 24.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza o l'indennità di licenziamento di cui ai precedenti articoli è liquidata a domanda dell'interessato.

ART. 25.

(*Rinvio*).

Per quanto non previsto dalla presente legge, ed in quanto applicabili, si fa riferimento alle norme di stato giuridico del personale insegnante di ruolo.

NORME TRANSITORIE

ART. 26.

Nella prima attuazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore un concorso speciale per titoli ed esami.

Il contingente dei posti da mettere a concorso è pari al 50 per cento di quelli che secondo le norme vigenti risulteranno disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 27.

Al concorso speciale, di cui al precedente articolo possono partecipare indipendentemente dai limiti di età:

a) gli insegnanti non di ruolo, che abbiano superato le prove d'esame con non meno di sei decimi in ciascuna prova in precedenti concorsi indetti dal provveditorato agli studi o dall'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana ed abbiano almeno 2 anni di servizio prestato nel-

l'ultimo decennio, nelle scuole elementari statali, con qualifica non inferiore a buono;

b) gli insegnanti non di ruolo che abbiano prestato servizio nelle scuole statali, sussidiarie o sussidiate, per non meno di 5 anni, con qualifica non inferiore a buono.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati il periodo di servizio di cui alla lettera b) è ridotto di 2 anni.

ART. 28.

Gli esami consistono in una prova orale di cultura ed in una lezione.

La prova orale di cultura deve servire a verificare il grado di preparazione professionale dell'insegnante, mediante l'accertamento della conoscenza dei più importanti indirizzi pedagogici e didattici relativi all'insegnamento nelle scuole elementari.

La lezione che il candidato deve svolgere oralmente dinanzi alla Commissione consiste nell'impostazione didattica di un argomento scelto nel quadro dei programmi scolastici vigenti.

L'argomento della lezione è sorteggiato due ore prima dello svolgimento della stessa.

ART. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli del titolo I entreranno in vigore dopo l'espletamento del concorso di cui agli articoli 26 e 27.

ART. 30.

Il personale di cui all'articolo 21, ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 31.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.